

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

# **Circolare mensile**

Fabbraio 2025



**Now, for tomorrow**





## NOTIZIE IN BREVE

<b>TAX</b>		<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <span style="color: #00FF00;">🔗</span> <b>Regolarizzazione da parte del cessionario o committente con codice TD29</b> .....5           </li> </ul>	<p>Con la pubblicazione della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9), l’Agenzia delle Entrate ha reso note alcune modifiche rilevanti, applicabili dall’1.4.2025, che attengono anche alla regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione che il cessionario o committente deve realizzare ai sensi dell’art. 6 co. 8 del D.lgs. 471/97. ....5</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <span style="color: #00FF00;">🔗</span> <b>Certificazione unica 2025 - approvazione del modello</b> .....5           </li> </ul>	<p>Con il provv. 15.1.2025 n. 9454, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al FY 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. ....5</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <span style="color: #00FF00;">🔗</span> <b>Invio con il modello F24 mensile dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo</b>.....6           </li> </ul>	<p>L’art. 16 del D.lgs. 1/2024 ha introdotto una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. L’utilizzo della nuova procedura consiste nella comunicazione mensile, con il modello F24, di specifici dati aggiuntivi, in alternativa alla presentazione del modello 770.....6</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <span style="color: #00FF00;">🔗</span> <b>In dirittura d’arrivo l’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali</b> .....10           </li> </ul>	<p>Restano ormai circa 45 giorni per le imprese di tutte le dimensioni e categorie (salvo alcune eccezioni per il settore dell’agricoltura) per mettersi in regola con l’obbligo di stipulare una polizza contro le calamità naturali (“cat nat”), in particolare alluvioni, frane e terremoti. ....10</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <span style="color: #00FF00;">🔗</span> <b>Bonus transizione 5.0 - Ricalcolo dell’agevolazione</b>.....10           </li> </ul>	<p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile dall’area clienti del sito del GSE, tra il 3 e il 5 febbraio è stata sottoposta ad aggiornamento. A seguito dell’aggiornamento, la piattaforma procederà al ricalcolo automatico dei crediti d’imposta già prenotati, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 1 co. 427 - 429 della L. 207/2024 (che si applicano retroattivamente per gli investimenti dall’1.1.2024). ....10</p>	





## 🕒 **Investimenti sostenibili 4.0 - Attivazione di un nuovo bando finanziato per il Mezzogiorno** .....11

Il Mimit ha pubblicato un comunicato in Gazzetta ufficiale del 29 gennaio 2025 con cui informa sull'approvazione del decreto ministeriale del 22 novembre 2024 che introduce nuovi aiuti per le Mpmi. L'iniziativa rientra nel Programma nazionale Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e stanziava oltre 300 milioni.....11

## 🕒 **I pagamenti del general contractor salvano il superbonus** .....12

Il pagamento effettuato dal general contractor in un cantiere di superbonus è sufficiente a superare i limiti indicati dalla legge per le Cilas dormienti. Questa interpretazione estensiva è contenuta nella risposta n. 26/2025, pubblicata il 12.02 scorso. Le attività preparatorie invece, come l'acquisto di materiali, non riattivano le Cilas. ....12

## 🕒 **Assemblee a distanza prorogate per tutto il 2025** .....13

Il DDL di conversione del decreto Milleproroghe ha prorogato la possibilità di svolgere assemblee a distanza anche in assenza di una specifica previsione statutaria fino a tutto il 31.12.2025. ....13

## 🕒 **Rateizzazioni imposte e sanzioni** .....13

Dal 1° gennaio 2025 si applicano nuove disposizioni alle richieste di rateizzazione: viene innalzato il numero massimo di rate concedibili fissato precedentemente a 72 rate. ....13

## 🕒 **Telefisco 2025 - Le risposte dell'Agenzia delle Entrate** .....14

Si riportano qui di seguito le principali risposte date dall'Agenzia delle Entrate in occasione dell'evento "telefisco 2025". ....14

## **AUDIT** .....22

### 🕒 **Principii relativi all'Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità**.....22

La Ragioneria Generale dello Stato ha adottato il principio Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) che tratta delle responsabilità del revisore o della società di revisione legale incaricati della rendicontazione di sostenibilità. Lo stesso organo ha adottato anche il Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità. ....22

### 🕒 **Documento di Ricerca Assirevi n. 251R - Attestazioni della direzione** .....23

Nel mese di gennaio 2025 Assirevi ha pubblicato il nuovo Documento di Ricerca n. 251R che tratta delle attestazioni della direzione nell'ambito del processo di revisione contabile del bilancio. Tale documento aggiorna e sostituisce l'analogo documento emanato lo scorso gennaio 2024. ....23





**LEGAL.....24**

**☛ Contenzioso tributario: attestazione di conformità delle copie .....24**

L’attestazione di conformità per i documenti cartacei è sempre necessaria, sia se il difensore detiene il documento in originale, in copia conforme o anche per le copie “semplici”. Questa è l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso di Telefisco, in cui sono stati diffusi diversi chiarimenti in materia di contenzioso tributario.....24

**☛ Documenti redatti in lingua straniera e nomina di un traduttore .....25**

Se la parte produce in giudizio un testo normativo in lingua straniera con traduzione legalizzata è compito del giudice disporre, nel caso manifesti dubbi sull’effettiva provenienza, un’interrogazione alle autorità diplomatiche e consolari. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2605 del 4 febbraio 2025. ....25

**ESG.....26**

**☛ OIC propone drastica semplificazione negli obblighi di reporting sulla sostenibilità .....26**

L’OIC con comunicato stampa del 4 febbraio 2025 sostiene che i report di sostenibilità europei debbono essere drasticamente semplificati e migliorati nella loro efficacia comunicativa, concentrando gli obblighi informativi richiesti alle aziende, soprattutto alle PMI che rappresentano la parte preponderante del tessuto economico italiano ed europeo, agli aspetti ESG davvero essenziali .....26

**SCADENZARIO.....27**



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Regolarizzazione da parte del cessionario o committente con codice TD29**

Con la pubblicazione della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9), l'Agenzia delle Entrate ha reso note alcune modifiche rilevanti, applicabili dall'1.4.2025, che attengono anche alla regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione che il cessionario o committente deve realizzare ai sensi dell'art. 6 co. 8 del D.lgs. 471/97.

La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fattura elettronica contiene il nuovo codice Tipo Documento "TD29" per la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, utilizzabile dall'1.4.2025.

Dalla stessa data viene aggiornata la descrizione del codice "TD20", che potrà continuare ad essere impiegato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all'art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate (ad es. qualora, a fronte di un acquisto intra-UE, il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Ulteriori novità contenute nella versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica consistono:

- nell'introduzione del codice Regime Fiscale "RF20" per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
- nell'eliminazione della soglia massima di 400,00 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10.5.2019), laddove il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA;
- nell'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in ragione della nuova codifica di riferimento per i prodotti energetici "TA13" pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### **Certificazione unica 2025 - approvazione del modello**

Con il provv. 15.1.2025 n. 9454, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al FY 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.





La CU 2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il:

- 17.3.2025 (il 16 cade di domenica);
- 31.3.2025, se contenente esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- 31.10.2025, se contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

#### Compensi corrisposti a contribuenti forfetari e minimi

Dall’anno di imposta 2024 è previsto l’esonero della trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio (art. 3 co. 1 del D.lgs. 1/2024).

#### Novità del modello

Nella CU 2025 è stata inserita un’apposita sezione, denominata “Indennità tredicesima mensilità”, dove riportare i dati relativi al c.d. “bonus Natale” di 100,00 euro (da rapportare al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024), introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti.

In particolare, i dati da indicare riguardano:

- il reddito di lavoro dipendente;
- l’indennità erogata;
- l’indennità non erogata;
- l’indennità recuperata;
- i giorni di detrazione.

Vengono confermate le caselle:

- 474 e 475, necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità dei fringe benefit in vigore per il 2024 per effetto di quanto previsto dall’art. 1 co. 16 - 17 della L. 213/2023 (1.000,00 euro per tutti i dipendenti e 2.000,00 euro per quelli con figli fiscalmente a carico);
- 479, dove indicare il trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ex art. 1 co. 21 - 25 della L. 213/2023.

### **Invio con il modello F24 mensile dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo**

L’art. 16 del D.lgs. 1/2024 ha introdotto una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai sostituti d’imposta con un numero



complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. L'utilizzo della nuova procedura consiste nella comunicazione mensile, con il modello F24, di specifici dati aggiuntivi, in alternativa alla presentazione del modello 770.

**Ambito di applicazione**

La nuova procedura semplificata si applica a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

L'adesione alla procedura semplificata è:

- facoltativa e avviene tramite comportamento concludente;
- vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.

La nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

**Ritenute, trattenute e crediti maturati dal sostituto d'imposta**

La nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell'allegato 1 al provv. 25978/2025 e di seguito riportati.

Tipologia	Codice tributo
Codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate	1001; 1002; 1012; 1019; 1020; 1040; 1053; 1057; 1301; 1302; 1305; 1307; 1312; 1604; 1606; 1630; 1701; 1712; 1713; 1845; 1846; 1904; 1905; 1907; 1908; 1914; 1920; 1921; 4201; 4330; 4331; 4730; 4731; 4932; 4933; 1066; 4934; 4935; 1067; 1605; 1917; 1918; 1306; 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 1704; 1069; 1608; 1924; 1925; 1309; 3790; 3802; 3803; 3795; 3845; 3846; 3847; 3848.
Codici tributo relativi ai crediti da utilizzare in compensazione tramite il modello F24	1304; 1627; 1628; 1631; 1633; 1669; 1671; 1701; 1962; 3796; 3797; 4331; 4932; 1702; 1704.



Dati aggiuntivi da comunicare

I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate:

- l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento, nonché il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le trattenute relative alle addizionali IRPEF;
- l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, ad esempio in caso di ravvedimento;
- la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al provv. 25978/2025 e di seguito riportate.

Note modello F24/770	Descrizione
A	Il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2 co. 1 del DPR 445/97
B	Il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
D	Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
E	Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
P	Il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente (2024)
S	Nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente

Inoltre, ai fini del versamento tramite il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i sostituti d’imposta devono indicare anche:

- l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.





### Modalità di comunicazione

I dati aggiuntivi sono comunicati mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24, direttamente dal sostituto d’imposta o avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Sia il modello F24 che il nuovo prospetto aggiuntivo devono essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro l’ordinario termine di versamento delle ritenute e trattenute operate.

In caso di scarto del modello F24 resta valida la comunicazione dei dati relativi all’ammontare delle ritenute e trattenute operate (comprese le addizionali regionali e comunali all’IRPEF), mentre il versamento delle ritenute e trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario (avvalendosi del ravvedimento, se necessario).

La trasmissione del modello F24 con i dati aggiuntivi deve essere effettuata in occasione dei versamenti mensili delle ritenute e trattenute effettuate, vale a dire, di regola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (le scadenze di versamento delle ritenute e trattenute operate non subiscono quindi modifiche).

### Ritenute e trattenute di gennaio e febbraio 2025

In via transitoria, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

- effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze (17.2.2025 e 17.3.2025, in quanto il giorno 16 cade di domenica);
- trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.4.2025.

### Omesso versamento delle ritenute e trattenute

Il provv. 25978/2025 prevede che la comunicazione dei dati è effettuata entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento), anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

In sostanza, in caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di riferimento.

### Effetti

La comunicazione dei dati aggiuntivi insieme al modello F24 è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.

In pratica, la trasmissione mensile dei dati aggiuntivi in occasione dell’invio del modello F24, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, permette al sostituto d’imposta di non esporre nuovamente i medesimi dati nel modello 770. Considerato che la presentazione del



modello F24 con i dati aggiuntivi è prevista a partire dal periodo d'imposta 2025, la semplificazione riguarderà quindi il modello 770/2026.

### Certificazione unica

Il provv. 25978/2025 prevede che restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d'imposta; di conseguenza, quest'ultimo, se utilizza la nuova procedura semplificata, dovrà comunque trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione unica e consegnarla al relativo sostituto.

### **In dirittura d'arrivo l'obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali**

Restano ormai circa 45 giorni per le imprese di tutte le dimensioni e categorie (salvo alcune eccezioni per il settore dell'agricoltura) per mettersi in regola con l'obbligo di stipulare una polizza contro le calamità naturali ("cat nat"), in particolare alluvioni, frane e terremoti.

Il decreto che deve dare attuazione alla norma prevista dalla legge di Bilancio 2024 è in dirittura d'arrivo. Ha superato l'esame della Corte dei conti - con la relativa registrazione - ed è stato firmato anche dal ministro per la Giustizia. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che probabilmente avverrà a fine mese, per allineare i tempi entro i quali le compagnie assicurative devono essere pronte a sottoscrivere polizze catastrofali nel rispetto delle nuove regole a quelli previsti dal Milleproroghe. La scadenza ultima prevista in questo veicolo normativo è il 31 marzo e non ci saranno ulteriori slittamenti. Nel decreto i tempi di adeguamento consentiti sono stati ridotti da 3 mesi a 30 giorni: dunque la pubblicazione in Gazzetta a fine febbraio eviterebbe scollature temporali tra legge e decreto.

La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali classificati come immobili, impianti e macchinari, come indicato nell'articolo 2424 del Codice Civile (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)). Ciò significa che le aziende dovranno stipulare polizze per proteggere i beni immobili ovvero terreni e fabbricati, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali dagli eventi catastrofici.

La legge non prevede un obbligo esplicito per le attività produttive; è stabilito, però, che una copertura sulle "cat nat" è condizione per accedere a incentivi, aiuti o garanzie pubbliche, anche quelli sui prestiti erogate dal fondo per le Pmi.

### **Bonus transizione 5.0 - Ricalcolo dell'agevolazione**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che la piattaforma informatica "Transizione 5.0", accessibile dall'area clienti del sito del GSE, tra il 3 e il 5 febbraio è stata sottoposta ad aggiornamento. A seguito dell'aggiornamento, la piattaforma procederà al ricalcolo automatico dei crediti d'imposta già prenotati, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 427 - 429 della L. 207/2024 (che si applicano retroattivamente per gli investimenti dall'1.1.2024).



Le imprese interessate riceveranno quindi dal GSE, tramite PEC, entro il 7.2.2025, una comunicazione contenente l'aggiornamento del credito d'imposta e delle ricevute precedentemente emesse, sia per le richieste in fase di prenotazione che per quelle in fase di conferma del versamento dell'acconto e di completamento.

## Investimenti sostenibili 4.0 - Attivazione di un nuovo bando finanziato per il Mezzogiorno

Il Mimit ha pubblicato un comunicato in Gazzetta ufficiale del 29 gennaio 2025 con cui informa sull'approvazione del decreto ministeriale del 22 novembre 2024 che introduce nuovi aiuti per le Mpmi. L'iniziativa rientra nel Programma nazionale Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e stanziata oltre 300 milioni.

L'intervento mira a sostenere la crescita delle Pmi nel Mezzogiorno, promuovendo investimenti per la trasformazione digitale e tecnologica. Particolare attenzione è riservata ai progetti che favoriscono efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Per essere ammissibili, i programmi devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi e sostenibili tramite l'uso di tecnologie per aumentare efficienza e flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa.

Il decreto prevede di dare priorità ai programmi che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Ue e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027. I programmi ammissibili, non riconducibili alle linee di azione dirette al particolare contributo climatico e ambientale, rientrano nella linea di azione per lo sviluppo delle attività delle Pmi, stimolando investimenti per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione che consentono all'impresa di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'iter di accesso.

Le imprese potranno accedere ai fondi per finanziare immobilizzazioni materiali e immateriali connesse all'innovazione tecnologica e alla transizione ecologica come macchinari, attrezzature e impianti, programmi informatici e licenze, opere murarie fino al 40% del costo, nonché certificazioni ambientali.

Possono beneficiare degli aiuti le Pmi che operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci depositati, in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e che non abbiano effettuato delocalizzazioni negli ultimi due anni. Le imprese devono operare in attività manifatturiere o attività di servizi alle imprese col codice Ateco individuato nel decreto.

I progetti devono prevedere spese non inferiori a 750 mila euro, non superiori a 5 milioni e, comunque, non superiori al 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato dall'impresa. O, per imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi.

I programmi devono essere avviati dopo la presentazione dell'istanza. Per data di avvio, il decreto intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento o la data del primo impegno giuridicamente





vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati nell'individuazione della data di avvio.

Il progetto deve prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, con possibile proroga di sei mesi. Il decreto prevede una copertura fino al 75% delle spese suddivisa in un 35% sotto forma di contributo a fondo perduto e un 40% come finanziamento agevolato con restituzione in sette anni a tasso zero. Per le Mpmi prevista una quota del 25% delle risorse.

Le domande andranno presentate sulla piattaforma di Invitalia (che si occuperà anche della fase istruttoria). Il finanziamento sarà concesso a sportello con valutazione in ordine cronologico delle istanze. I termini saranno definiti con un prossimo provvedimento ministeriale del Mimit.

### I pagamenti del general contractor salvano il superbonus

Il pagamento effettuato dal general contractor in un cantiere di superbonus è sufficiente a superare i limiti indicati dalla legge per le Cilas dormienti. Questa interpretazione estensiva è contenuta nella risposta n. 26/2025, pubblicata il 12.02 scorso. Le attività preparatorie invece, come l'acquisto di materiali, non riattivano le Cilas.

Il decreto Cessioni ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 un divieto «all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione». Un divieto che non aveva effetti su chi, in condominio, alla data del 16 febbraio aveva approvato una delibera assembleare per licenziare i lavori.

I contribuenti che hanno inviato il quesito si trovano proprio in questa situazione. Anche se su di loro agisce un secondo limite: quello imposto dal decreto 39/2024, in base al quale le deroghe allo stop alle cessioni non operano per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati». Questa clausola serve a disattivare le Cilas dormienti, cioè i titoli depositati e tenuti fermi, in attesa di far scattare la cessione del credito.

L'interpello chiarisce alcuni dubbi e spiega che la locuzione «lavori già effettuati» si riferisce all'esecuzione di interventi edilizi, «escludendo, dunque, a titolo esemplificativo, le spese professionali nonché quelle sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative». Non consentono, inoltre, di accedere alla deroga «neanche le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l'acquisto dei materiali o l'installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale».

Più estensiva la linea sui soggetti che possono effettuare i pagamenti. La condizione richiesta dalla legge è soddisfatta «anche quando le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell'ambito di un contratto di



appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l'appaltatore principale o eventuali subappaltatori)». Anche se il pagamento deve riguardare una fattura legata ai lavori. Quindi, l'opzione per lo sconto o per la cessione del credito potrà essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) «il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori».

### Assemblee a distanza prorogate per tutto il 2025

Il DDL di conversione del decreto Milleproroghe ha prorogato la possibilità di svolgere assemblee a distanza anche in assenza di una specifica previsione statutaria fino a tutto il 31.12.2025.

Durante la pandemia da Covid 19 era stata introdotta, dal decreto Cura Italia, una deroga al normale svolgimento delle assemblee societarie. Infatti il D.L. n. 18/2020, all'art. 106 prevede che, in deroga a quanto previsto dal codice civile o da diverse disposizioni statutarie, "le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Il DDL di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024), ha ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 2025, il termine per lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie anche in assenza di una clausola statutaria.

### Rateizzazioni imposte e sanzioni

Dal 1° gennaio 2025 di applicano nuove disposizioni alle richieste di rateizzazione: viene innalzato il numero massimo di rate concedibili fissato precedentemente a 72 rate.

Prioritariamente è necessario specificare che:

- in caso di **mancato pagamento di n. 8 rate**, anche non consecutive, è prevista la **decadenza** dal beneficio della rateizzazione;
- una volta caducato il piano di rientro, **non è più possibile rateizzare il debito residuo**. In ogni caso, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa



<p>Istanze per somme di importo fino ad € 120.000</p>	<p>Su <u>semplice richiesta</u> del contribuente che dichiara di versare in una <u>temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria</u>, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;</li> <li>• 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;</li> <li>• 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.</li> </ul> <p>Su richiesta del contribuente che <u>documenta</u> la <u>temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria</u>, invece, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;</li> <li>• da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;</li> <li>• da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.</li> </ul> <p>Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50.</p>
<p>Istanze per somme di importo superiore ad € 120.000</p>	<p>Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.</p>

Con l'occasione, si ricorda anche che per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica la riforma delle sanzioni (per i rapporti pendenti e per le violazioni commesse fino a quella data, continuerà a rendersi applicabile la precedente disciplina sanzionatoria). In generale, le sanzioni sono state rimodulate *a favore del contribuente*.

## Telefisco 2025 - Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Si riportano qui di seguito le principali risposte date dall'Agenzia delle Entrate in occasione dell'evento "telefisco 2025".





### **Iva - Esterometro, la fattura del fornitore comunitario**

**Similmente a quanto chiarito dal provvedimento n. 89757/2018 e successive modifiche con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da indicare nel previgente «esterometro», si conferma che anche per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti, da effettuare per il tramite dello Sdi utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica, per data di ricezione debba intendersi «la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva».**

L'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127 del 2015, dispone che, dal 1° luglio 2022, dispone che, «b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione». Tale previsione è allineata con i termini di registrazione della fattura di acquisto intracomunitario disposto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 331 del 1993, secondo cui, «le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera». Stante la lettera della norma innanzi richiamata, è, dunque, evidente che la «ricezione» della fattura non può intendersi come data di «registrazione ai fini della liquidazione ai fini Iva».

### **Bonus edilizi - Soa per detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus»**

**Considerando che l'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, parla di riconoscimento degli «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», è corretto sostenere che l'impresa incaricata dell'«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro» non necessita della qualificazione SOA, ai fini della detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus», a meno che non si desideri optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura»? Solo queste due opzioni, infatti, sono considerate «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», dedicati ai «bonus diversi dal super bonus». Questa interpretazione sarebbe coerente con quella contenuta nel Dpcm del 17 settembre 2024 di attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, relativo alla comunicazione antifrode all'Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche per il solo super ecobonus e il super sisma bonus.**

L'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce che, ai fini del riconoscimento del c.d. Superbonus e degli altri bonus edilizi (cfr. articoli 119 e 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio), l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione "SOA" (ai sensi dell'articolo 84 del



codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Al riguardo, con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E è stato chiarito che «In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del Decreto Rilancio.».

### **Lavoro dipendente - Tassazione forfettaria determinata sulla base delle Tabelle Aci**

**In relazione alla tassazione forfettaria determinata sulla base delle Tabelle Aci ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del Dpr 917/1986, è stato più volte chiarito dall’agenzia delle Entrate che «è del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci». Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe Aci (ad esempio, carburante) relativamente alle auto assegnate in uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfettario) in capo a questi ultimi. Alla luce di quanto precede, si chiede conferma che – avendo l’Agenzia più volte equiparato l’energia elettrica al carburante (risposta 477/2023) – il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate in uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.**

Riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta 421 pubblicata il 25 agosto 2023, la quale, nel rinviare in via preliminare alla circolare 326/E del 23 dicembre 1997, ha ribadito che:

- la modalità di determinazione forfettaria del valore dei veicoli a uso promiscuo da assoggettare a tassazione «prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci»;
- «il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente». In linea con la predetta circolare, nella citata risposta 421/2023 è stato, quindi, chiarito che «l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente» e che il consumo di energia «non



rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cosiddetti fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore». Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che «in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (...) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte». Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che «anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione». La risposta citata nel quesito riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d'impresa prodotto dall'agente di commercio.

#### **Iva - Vecchio regime sanzionatorio per la fattura omessa a maggio 2024**

**Il decreto legislativo n. 87/2024, entrato in vigore lo scorso 29 giugno, determina una revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell'articolo 20 della legge delega n. 111/2023. Secondo quanto previsto all'articolo 5 dello stesso decreto, le modifiche operano per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò premesso, si chiede di sapere come opera il riformato articolo 6, comma 8, decreto legislativo 471/1997 in riferimento alle violazioni "a cavallo del 1° settembre 2024". In riferimento alle fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024 per la regolarizzazione si applica la vecchia normativa o la nuova?**

L'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 punisce il cessionario/committente che, nell'ipotesi di omessa o irregolare fatturazione, non adempie agli obblighi di regolarizzazione/comunicazione ivi prescritti. In particolare, in caso di omessa fatturazione, in base alla disciplina vigente:

- prima delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, entro i successivi trenta giorni, previo pagamento dell'imposta, il cessionario/committente era obbligato ad emettere autofattura;
- dopo le modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, il cessionario/committente è obbligato a comunicare l'omissione all'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, si rileva che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore. Invero, la violazione punita dall'articolo 6, comma 8, non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione. In ragione di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024, la nuova formulazione trova applicazione





con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò detto, al fine di individuare la disciplina

applicabile, occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Conseguentemente, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.

#### **Iva - Modalità di prova cessione intra Ue non modificate dal Dlgs sanzioni**

**Nel caso di cessioni intra unionali, a partire da quale evento (e.g. data della firma dell'acquirente sulla dichiarazione di ricevimento merce; data in cui il cedente acquisisce disponibilità del documento di prova; ecc.) può essere emessa nota di credito al fine di recuperare l'imposta versata in sede di regolarizzazione, in analogia a quanto chiarito nella risposta n. 32 del 2023 con riferimento al caso delle esportazioni c.d. indirette?**

L'articolo 26 del decreto IVA stabilisce che nei casi in cui un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile "in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente", il cedente/prestatore, entro un anno dall'operazione, ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione tramite annotazione nell'apposito registro. Con riferimento alle cessioni intra unionali l'articolo 45-bis del reg. di esecuzione n. 2011/282/UE, come novellato dal reg. di esecuzione n. 2018/1912/UE, disciplina la prova delle cessioni intracomunitarie di beni, distinguendo a seconda che il trasporto/spedizione sia curato:

- i. dal cedente o da un terzo per suo conto; oppure
- ii. dal cessionario o da un terzo o per suo conto; tuttavia, la disposizione in commento non preclude agli Stati membri la possibilità di intervenire in materia individuando ulteriori prove.

Al riguardo con diversi documenti di prassi (tra tutte risposta n. 100 del 2019), cui si rinvia per ogni approfondimento, l'Agenzia ha già chiarito come è possibile provare l'avvenuta cessione intracomunitaria. Dette indicazioni risultano essere ancora attuali, nonostante le novità ai fini sanzionatori introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024.

#### **Concordato preventivo - Tracciabilità e accertamenti per pagamenti oltre 500 euro**

**Per un contribuente, soggetto Iva, che ha garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015 e del DM 4 agosto 2016, la proroga dei termini di accertamento prevista dal comma 14 dell'art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 per i soggetti che hanno aderito al concordato riguarda solo l'anno 2020? E se il contribuente ha anche aderito al ravvedimento sugli anni passati, quali termini sono prorogati al 31 dicembre 2027?**

L'art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, per i soggetti passivi IVA che



garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. L'art. 2-quater, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 113/2024 prevede la proroga al 31 dicembre 2025 dei termini di decadenza "in scadenza al 31 dicembre 2024" per i soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al CPB. Relativamente all'annualità di imposta 2020, i termini di decadenza per l'accertamento scadono ordinariamente il 31 dicembre 2026. Tuttavia, per i soggetti che, per il periodo di imposta 2020, si sono avvalsi della disposizione di cui al citato art. 3 del D.lgs. n. 127/2015 ("incentivi per la tracciabilità dei pagamenti"), i termini di decadenza in parola sono anticipati di due anni (al 31 dicembre 2024). Pertanto, nei riguardi dei soggetti che applicano gli ISA, che fruiscono della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 127 del 2015 e che hanno accettato la proposta concordataria si applica la proroga di cui al citato art. 2-quater, comma 14, secondo periodo, tenuto conto che per tali soggetti i termini di decadenza sono "in scadenza al 31 dicembre 2024". Tale proroga si applica indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti si siano avvalsi, per l'annualità di imposta 2020, del ravvedimento speciale. Nell'ipotesi in cui invece il contribuente abbia applicato gli ISA, aderito al CPB e adottato il regime di ravvedimento previsto dall'art. 2-quater del D.L. n. 113/2024, per una o più annualità tra i periodi di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027, come disposto dal comma 14, primo periodo, del citato art. 2-quater del D.L. n. 113/2024.

Al riguardo, si fa presente che la Cassazione, con la recente ordinanza n. 28457 del 5 novembre 2024, ha chiarito che «In tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, prevista dall'art. 10, comma 9, del D.L. n. 201/2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente». Applicando tale principio anche al caso di specie, si ritiene che la riduzione dei termini di decadenza prevista dall'articolo 3 del D.lgs. n. 127 del 2015 presuppone il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti da tale disposizione e dal DM 4 agosto 2016, sicché la riduzione in parola non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la l'assenza dei requisiti o la violazione degli adempimenti richiesti dalle richiamate disposizioni, con conseguente applicazione dei termini ordinari di decadenza.

### **Controlli e sanzioni - Costo indeducibile e reverse charge: anche l'Iva è ripresa a tassazione**

**Se un costo trattato ai fini Iva in regime di reverse charge viene ritenuto non inerente (ma esistente), può essere ripresa a tassazione anche l'Iva o tale contestazione concerne solo i casi di fatture inesistenti (ex articolo 6, comma 9 bis 1, e seguenti decreto legislativo 471/1997)?**

Preliminarmente, si precisa che la sanzione applicabile nell'ipotesi di indebita detrazione Iva è quella di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e non, invece, quella di cui al successivo comma



9-bis 1, che riguarda la sanzione applicabile nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata erroneamente assolta in via ordinaria dal cedente o prestatore in luogo dell'applicazione del reverse charge.

Ciò posto, nell'ipotesi di operazione esistente da assoggettare al regime del reverse charge, ma con Iva indetraibile in quanto non inerente, si ritiene che debbano essere applicati i medesimi principi di detraibilità delle operazioni assoggettate ad Iva in regime ordinario, di cui all'articolo 19 e seguenti del Dpr n. 633/1972.

In particolare, si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 633 del 1972, «per la determinazione dell'imposta dovuta ... è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione».

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 140/2022, ha ribadito che l'assolvimento dell'Iva sull'operazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile non altera i principi sottesi all'esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario, tra cui quello di inerenza, in base al quale i beni o servizi devono essere utilizzati ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta. In altre parole, il diritto alla detrazione che deriva dall'annotazione dell'Iva nel registro degli acquisti, presuppone comunque che vi siano le condizioni sostanziali – tra le quali anche l'inerenza dell'operazione – per fruirne e, qualora ne sia accertata l'insussistenza, comporta la ripresa della somma portata in detrazione, ferma, per contro, l'imposta dovuta.

### **Controlli e sanzioni - Sospensione rimborso Iva in presenza di un PVC**

**Secondo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 472/97 nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. È possibile una simile sospensione sulla base esclusivamente del Pvc?**

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 dispone che:

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito».

La citata disposizione stabilisce che se l'autore di una violazione vanta un credito verso l'amministrazione finanziaria, il pagamento di quest'ultimo può essere sospeso. Con riferimento alla possibile sospensione del rimborso Iva «sulla base esclusivamente del Pvc», la Circolare n. 19/E dell'11 agosto 1993, ha chiarito che «nel concetto di carico pendente rientrano gli accertamenti, le rettifiche, le irrogazioni di sanzioni, i processi







verbali notificati e ogni altra pendenza risultante dalle informazioni dell'Anagrafe Tributaria o da altri elementi esistenti in ufficio per i quali, a norma dell'art. 69 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, della contabilità generale dello Stato, è prevista la sospensione del pagamento (...). In presenza di carichi pendenti l'ufficio provvede a comunicare al contribuente la sospensione temporanea del rimborso e lo invita a definire le pendenze o, in alternativa, a garantirle a tempo indeterminato con apposita fideiussione o equivalente garanzia. La garanzia deve essere commisurata alle ragioni di credito vantate dall'Amministrazione per quanto concerne il tributo, gli interessi le pene pecuniarie e le soprattasse nella misura edittale massima ove non sia stato emesso il relativo provvedimento di irrogazione, fino a concorrenza dell'importo rimborsabile, qualora questo risulti minore del credito vantato dall'amministrazione (vedasi R.M. n. 601584 del 24.10.90 e R.M. n. 445319 del 29 luglio 91)».

Ne deriva, dunque, che il rimborso del credito può essere sospeso anche in presenza di un Pvc.



## AUDIT

### Principii relativi all'Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità

La Ragioneria Generale dello Stato ha adottato il principio Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) che tratta delle responsabilità del revisore o della società di revisione legale incaricati della rendicontazione di sostenibilità. Lo stesso organo ha adottato anche il Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità.

Con Determina in data 30 gennaio 2025 la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato il principio Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) che tratta delle responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità o della società di revisione legale incaricati ai sensi dell'art. 8, c. 3, del D.lgs. n. 125/2024, in vigore dal 25 settembre 2024 (nel seguito anche il "Decreto"), relativamente all'espressione delle conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto:

- a quanto richiesto dalle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ("Regolamento Tassonomia").

Inoltre, con ulteriore Determina dello stesso organo sempre in data 30 gennaio 2025 è stato adottato anche il Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità.

Il suddetto principio SSAE (Italia) non tratta invece delle responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità o della società di revisione legale di cui al precedente capoverso in merito all'espressione delle conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità all'obbligo di marcatura di cui agli artt. 3, c. 11, e 4, c. 10, del Decreto in quanto il quadro normativo è ancora in fase di definizione. Le regole di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, ivi inclusa la marcatura delle informazioni di cui all'art. 8 del Regolamento Tassonomia, saranno introdotte nel contesto normativo europeo attraverso l'emendamento all'attuale Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 e successive modifiche ("Regolamento ESEF").

Il presente principio riguarda le procedure per l'attestazione della rendicontazione individuale di sostenibilità e pertanto, in presenza di rendicontazione consolidata di sostenibilità, tali procedure dovranno essere opportunamente adattate alle circostanze, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'art. 10-sexies del D.lgs. 39/2010.

Nel contesto dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conferito ai sensi dell'art. 8 del Decreto, il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale



utilizzano il principio SSAE (Italia) unitamente al principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) 3000 (Revised) “Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell’informativa finanziaria storica” emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (“ISAE 3000R”) nelle parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

### Documento di Ricerca Assirevi n. 251R - Attestazioni della direzione

Nel mese di gennaio 2025 Assirevi ha pubblicato il nuovo Documento di Ricerca n. 251R che tratta delle attestazioni della direzione nell’ambito del processo di revisione contabile del bilancio. Tale documento aggiorna e sostituisce l’analogo documento emanato lo scorso gennaio 2024.

L’aggiornamento si è reso necessario principalmente per tenere conto delle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 relativo al recepimento della CSRD, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 per quanto riguarda le disposizioni applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi, nonché delle modifiche effettuate dalla IFRS Foundation con riferimento ai principi contabili IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione europea.

Il Documento intende fornire indicazioni applicative delle regole e linee guida contenute nel Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 Attestazioni scritte in merito al contenuto delle attestazioni scritte fornite da parte della direzione, acquisite dal revisore quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di revisione contabile finalizzata all’espressione del giudizio sul bilancio.

In particolare, l’ISA Italia n. 580 stabilisce che il revisore richieda alla direzione di fornire una attestazione scritta in merito alle proprie responsabilità con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- che la Direzione ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;
- che la Direzione ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l’accesso come concordato nei termini dell’incarico di revisione e che tutte le informazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.

Inoltre, se il revisore stabilisce che, in aggiunta alle attestazioni scritte esplicitamente previste dai principi di revisione di riferimento, sia necessario acquisire una o più attestazioni scritte per supportare altri elementi probativi relativi al bilancio o a una o più asserzioni specifiche in esso contenute, egli deve richiedere tali altre attestazioni scritte.

Le attestazioni della direzione sono tra l’altro volte a fornire al revisore conferma, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione della società di revisione ai fini dell’espletamento della sua attività e per la correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella lettera di attestazione.





## LEGAL

### Contenzioso tributario: attestazione di conformità delle copie

L'attestazione di conformità per i documenti cartacei è sempre necessaria, sia se il difensore detiene il documento in originale, in copia conforme o anche per le copie "semplici". Questa è l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso di Telefisco, in cui sono stati diffusi diversi chiarimenti in materia di contenzioso tributario.

La necessità dell'attestazione di conformità sui documenti cartacei nasce a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 220/2023 (con novità operante per i ricorsi notificati dal 2 settembre 2024) che ha introdotto nell'art. 25-bis del D.lgs. 546/92 il comma 5-bis.

Detta nuova disposizione prevede che "Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale".

Da una mera lettura della norma pareva intendere che per i documenti cartacei (analogici) prodotti al difensore in originale occorre una specifica attestazione di conformità all'originale, la cui mancanza determina l'impossibilità per il giudice di tenerne conto ai fini del processo.

L'interpretazione resa dal MEF rischia di complicare ulteriormente il processo tributario, in quanto sostiene che "l'attestazione di conformità è richiesta non solo se il difensore detiene l'atto o il documento in originale o in copia conforme (articolo 25-bis, comma 1), ma anche nelle diverse ipotesi di atti e documenti non originali formati su supporto analogico in suo possesso, ad esempio nel caso di trasmissione da parte del cliente di fatture, contratti, ecc., non nativi digitali".

Quindi, per i documenti "nativi digitali" pare intendersi che non occorre l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25-bis commi 1 e 5-bis del D.lgs. 546/92, ma per i documenti prodotti al difensore che nascono cartacei che siano originali, copie conformi o finanche copie "semplici" consegnate "a mani" o trasmesse per e-mail, questo deve attestare la conformità ex art. 25-bis comma 5-bis del D.lgs. 546/92.

Accedendo a questa interpretazione, comunque, bisogna depositare un'attestazione mediante un file ad hoc, considerato che apporre l'attestazione direttamente sul file PDF rischierebbe di alterarlo. Occorrerà, quindi, predisporre un file in cui in si attesti per espresso la conformità ai sensi dell'art. 25-bis comma 1 e comma 5-bis del D.lgs. 546/92 dei documenti non nativi digitali prodotti elencati dettagliatamente, da depositare, magari, unitamente al deposito del ricorso, della memoria e unitamente al deposito dei documenti se questi vengono depositati in via separata.

Aggiungasi che il MEF ha specificato che la firma digitale degli allegati (facoltativa a seguito delle modifiche apportate dal DM 21 aprile 2023, a partire dal 15 maggio 2023), "non equivale ad attestazione di conformità, fornendo solo la prova della provenienza dell'allegato e avendo, altresì, finalità di natura meramente tecnico-informatica".



## Documenti redatti in lingua straniera e nomina di un traduttore

Se la parte produce in giudizio un testo normativo in lingua straniera con traduzione legalizzata è compito del giudice disporre, nel caso manifesti dubbi sull'effettiva provenienza, un'interrogazione alle autorità diplomatiche e consolari. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2605 del 4 febbraio 2025.

Il giudizio riguardava un accertamento sintetico contestato dal contribuente di origini cinesi il quale, mediante una corposa produzione documentale, riteneva dimostrata la fonte della provvista delle somme contestate.

I documenti prodotti in giudizio rientravano in due differenti categorie. Da un lato, alcuni documenti in cinese accompagnati da una traduzione in italiano recavano, in calce, il timbro del Consolato generale d'Italia a Shanghai attestante la corrispondenza fra i due testi (fra di essi, un certificato di matrimonio, un documento di una banca cinese e una dichiarazione del coniuge del ricorrente rilasciata da un notaio cinese). Dall'altro vi erano due testi aventi contenuto normativo, ossia l'estratto della legge notarile della Repubblica popolare Cinese e il regolamento sulle restrizioni al trasferimento dei capitali all'estero, anch'essi tradotti in italiano e con in calce il verbale di giuramento del traduttore.

I documenti risultavano decisivi per l'esito della controversia poiché in grado di dimostrare l'avvenuta concessione di un prestito e, quindi, la natura non reddituale delle somme contestate. I giudici di merito avevano ritenuto tali testi privi di attendibilità, disattendendo le difese della parte privata.

In caso di documentazione in lingua straniera opera, anche nel processo tributario, l'art. 122 c.p.c., in forza del quale nel processo è obbligatorio l'utilizzo dell'italiano.

Il precetto opera solamente per gli atti processuali in senso stretto e non per i documenti prodotti dalle parti: questi ultimi, anche se redatti in lingua straniera, possono ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione.

In caso di documentazione prodotta dalla parte, dunque, il giudice dispone della facoltà, e non dell'obbligo, di nominare un traduttore nel caso voglia indagare sul contenuto di quanto attestato (nello stesso senso, Cass. 9 novembre 2022 n. 33079).

Pertanto, se il giudice non è in grado di comprendere la lingua straniera con cui il documento è stato redatto e non ripone fiducia nella traduzione offerta dalla parte, ben può provvedere alla nomina di un traduttore.



## ESG

### **OIC propone drastica semplificazione negli obblighi di reporting sulla sostenibilità**

L'OIC con comunicato stampa del 4 febbraio 2025 sostiene che i report di sostenibilità europei debbono essere drasticamente semplificati e migliorati nella loro efficacia comunicativa, concentrando gli obblighi informativi richiesti alle aziende, soprattutto alle PMI che rappresentano la parte preponderante del tessuto economico italiano ed europeo, agli aspetti ESG davvero essenziali

OIC fa presente che a livello europeo, sono già stati pubblicati gli atti delegati relativi ai primi 12 standard applicativi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mentre sono ancora in corso i lavori anche sugli standard settoriali. Quelle regole sono entrate formalmente in vigore già nel 2024 per le imprese più grandi del continente. Ma la marcia procede a singhiozzo. Innanzitutto, perché alcuni paesi dell'Unione (non l'Italia) debbono ancora recepire la CSRD, benché il termine per farlo sia scaduto nel luglio dello scorso anno. E poi perché la Commissione Europea, consapevole della complessità operativa degli adempimenti, ha già annunciato un progetto di semplificazione da incardinare in un "regolamento omnibus" che dovrebbe riguardare modifiche non solo alla CSRD ma anche sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e sul regolamento Tassonomia.

L'intervento correttivo deve essere radicale risolvendosi, appunto, in una decisa e sostanziale semplificazione degli obblighi informativi richiesti alle imprese, soprattutto alle PMI, e, allo stesso tempo, in una riduzione dei costi di compliance. Le già menzionate finalità, peraltro, sono coerenti con l'esigenza di un miglioramento della qualità dell'informazione stessa, perseguita dall'OIC: una disclosure sintetica, diretta, essenziale assicura, infatti, una migliore capacità informativa del bilancio di sostenibilità.

L'Organismo italiano di Contabilità propone l'introduzione di una categoria di "mid-companies", la cui soglia di delimitazione con il comparto large, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva CSDDD, sia indicativamente di 1000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi. Inoltre, sollecita il posticipo dell'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le imprese diverse da quelle grandi, già sottoposte alla nuova disciplina, con particolare riferimento al comparto delle midcompanies per il tempo necessario alla formulazione di standard semplificati, nonché la sospensione, almeno nel breve termine, dei lavori sugli standard settoriali.

Le proposte di modifica dell'OIC non si limitano a quanto sopra. Infatti, l'organismo propone anche di rimettere in discussione i due capisaldi sui quali è stata costruita in questi anni in Europa la disciplina della sostenibilità: la cosiddetta "doppia materialità" e l'estensione degli obblighi di reporting all'intera "catena del valore" aziendale.





## SCADENZARIO

### Principali scadenze di febbraio 2025

DATA	ADEMPIMENTO	
<b>10 febbraio</b>	<b>Bonus pubblicità 2024</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024.
<b>17 febbraio</b>	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	<b>Inail Autoliquidazione premio</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2024 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2025.
<b>20 febbraio</b>	Enasarco Versamento Contributi	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2024.
<b>25 febbraio</b>	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
<b>28 febbraio</b>	<b>Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2024.
	IVA Comunicazione liquidazioni periodiche	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili);</li> <li>- al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali).</li> </ul>



	IVA Mod. IVA 2025 comunicazione liquidazioni periodiche	Invio telematico del mod. IVA 2025 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"><li>- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili);</li><li>- al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali).</li></ul>
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.

